



## **Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell'8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell'11 dicembre 2013**

---

### *Ingresso*

...

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo 2016<sup>1</sup>,

### *Art. 43 cpv. 1–1<sup>quater</sup>*

<sup>1</sup> Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

- a. coabitano con lui;
- b. è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni;
- c. non dipendono dall'aiuto sociale;
- d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
- e. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>2</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) o non potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

<sup>1bis</sup> Ai fini del rilascio del permesso di dimora, invece della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

<sup>1ter</sup> La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

<sup>1quater</sup> Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione, se vi è un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

<sup>1</sup> FF 2016 2471

<sup>2</sup> RS 831.30

*Art. 44 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese),  
lett. d ed e, nonché 2–4*

<sup>1</sup> Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato il permesso di dimora se:

- d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
- e. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC<sup>3</sup> o non potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

<sup>2</sup> Ai fini del rilascio del permesso di dimora, invece della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

<sup>3</sup> La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

<sup>4</sup> Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione, se vi è un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

*Art. 45 lett. d*

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:

- d. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC<sup>4</sup> o non potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

*Art. 49a cpv. 1*

<sup>1</sup> È possibile derogare alla condizione di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera d e 44 capoverso 1 lettera d se sussistono motivi gravi.

*Art. 63 cpv. 2*

*Abrogato*

<sup>3</sup> RS **831.30**

<sup>4</sup> RS **831.30**

*Art. 85 cpv. 6, 7 lett. d ed e, 7bis e 7ter*

<sup>6</sup> *Abrogato*

<sup>7</sup> Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero ammesso provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

- d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
- e. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC<sup>5</sup> o non potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

<sup>7bis</sup> Ai fini del rilascio dell'ammissione provvisoria, invece della condizione di cui al capoverso 7 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

<sup>7ter</sup> La condizione di cui al capoverso 7 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. È inoltre possibile derogare a detta condizione se sussistono motivi gravi ai sensi dell'articolo 49a capoverso 2.

*Art. 85a*            Attività lucrativa

<sup>1</sup> Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).

<sup>2</sup> Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego. La notifica deve indicare in particolare:

- a. l'identità e il salario della persona esercitante l'attività lucrativa;
- b. l'attività lucrativa esercitata;
- c. il luogo di lavoro.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al capoverso 2 una dichiarazione in cui conferma di conoscere le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e si impegna a osservarle.

<sup>4</sup> L'autorità di cui al capoverso 2 trasmette senza indugio una copia della notifica agli organi di controllo competenti per la verifica del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti.

<sup>6</sup> Disciplina la procedura di notifica.

*Art. 88* Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

<sup>1</sup> Gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l'articolo 86 LAsi<sup>6</sup>. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi nonché l'articolo 112a LAsi.

<sup>2</sup> L'obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall'entrata in Svizzera.

*Art. 97 cpv. 3 lett. e–g*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

- e. la riscossione di indennità di disoccupazione;
- f. la riscossione di prestazioni complementari annue ai sensi della LPC<sup>7</sup>;
- g. altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

*Art. 120 cpv. 1 lett. f e g*

<sup>1</sup> È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- f. viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 85a capoverso 2 o non osserva le condizioni connesse alla notifica (art. 85a cpv. 2 e 3);
- g. si oppone ai controlli degli organi di controllo di cui all'articolo 85a capoverso 4 o li rende impossibili.

*Allegato, n. 5*

**5. Legge del 26 giugno 1998<sup>8</sup> sull'asilo**

*Art. 61* Attività lucrativa

<sup>1</sup> Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStr<sup>9</sup>).

<sup>2</sup> Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego. La procedura di notifica è retta dall'articolo 85a capoversi 2–6 LStr.

<sup>6</sup> RS 142.31

<sup>7</sup> RS 831.30

<sup>8</sup> RS 142.31

<sup>9</sup> RS 142.20

<sup>3</sup> Il capoverso 2 non si applica ai rifugiati riconosciuti titolari di un permesso di domicilio.

*Titolo prima dell'art. 85*

## **Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali**

*Art. 85*            Obbligo di rimborso

<sup>1</sup> In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di soccorso d'emergenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

<sup>2</sup> La Confederazione fa valere il diritto al rimborso prelevando un contributo speciale sui valori patrimoniali (art. 86).

<sup>3</sup> Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in un anno a contare dal giorno nel quale l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.

<sup>4</sup> Il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale.

*Art. 86*            Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

<sup>1</sup> Sono soggetti al contributo speciale i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione d'allontanamento passata in giudicato che dispongono di valori patrimoniali. Il contributo speciale serve a coprire le spese di cui all'articolo 85 capoverso 1 causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti.

<sup>2</sup> Il contributo speciale è prelevato sui valori patrimoniali.

<sup>3</sup> Le autorità competenti possono riscuotere il contributo speciale soltanto se l'interessato:

- a. non può dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;
- b. non può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o
- c. può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

<sup>4</sup> L'obbligo del contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina l'ammontare del contributo speciale e la durata dell'obbligo di versarlo.

*Art. 87* Dichiarazione dei valori patrimoniali e procedura in caso di partenza

<sup>1</sup> I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

<sup>2</sup> I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se la persona in questione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria. La domanda di restituzione deve essere presentata prima della partenza.

*Art. 115 lett. c, 116a e 117*

*Abrogati*

*Disposizione transitoria della modifica del ...*

Le procedure pendenti e i crediti in sospeso conformemente agli articoli 86 e 87 della presente legge e all'articolo 88 LStr<sup>10</sup> al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono retti dal diritto anteriore.

*Allegato, n. 6*

## **6. Legge federale del 6 ottobre 2006<sup>11</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 26a* Comunicazione dei dati alle autorità competenti in materia di stranieri

Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di stranieri, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>12</sup> sugli stranieri e in deroga all'articolo 33 LPG<sup>13</sup>, la riscossione, da parte di uno straniero, di una prestazione complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a.

*Art. 26b*

*Ex art. 26a*

<sup>10</sup> RS 142.20

<sup>11</sup> RS 831.30

<sup>12</sup> RS 142.20

<sup>13</sup> RS 830.1